

Proposta del nuovo

# STATUTO

## dello “Studium Cartello”

### ART. 1 - PREAMBOLO

Un’Associazione per la “Società Amici del pensiero”

L’Associazione “Studium Cartello” si ripropone oggi ponendosi come strumento della “Società degli Amici del Pensiero”, e lo fa assumendo come Preambolo del proprio Statuto lo Statuto della “Società Amici del pensiero”.

La formulazione più matura del fine di questa è contenuta nel libro “Società Amici del Pensiero-Statuto”, che, nella sua natura di "Carta", varrà come norma-guida per lo "Studium Cartello", di ispirazione per gli sviluppi futuri, per formulare e dirimere questioni nuove e dispute eventuali.

La “Società Amici del pensiero”, e in subordine lo “Studium Cartello”, è autonoma da Chiese, Partiti, altre Società e Associazioni, nonché Religioni e Tradizioni.

Il presente Statuto trova posto secondo l’Articolo 11° dello Statuto della “Società Amici del pensiero”.

Il presente Preambolo prende coerentemente e più maturamente il posto del Preambolo del precedente Statuto dello Studium Cartello (1994), che stabiliva il fine di tale Studium come quello dello sviluppo del “Pensiero di natura”, il medesimo di cui ora si promuove l’amicizia.

Stante la funzione ancillare dello “Studium Cartello”, in ogni manifestazione precederà graficamente la denominazione “Società Amici del pensiero”, mentre la denominazione “Studium Cartello” figurerà, quando opportuno o necessario, in calce.

La “Società Amici del pensiero”, e con essa lo “Studium Cartello”, è autonoma da Chiese, Partiti, altre Società o Associazioni, Tradizioni stabilizzate, senza ostilità né indifferenza: condivide però fortune e sfortune della varia realtà psicoanalitica mondiale, in quanto debitrice di Sigmund Freud.

Lo Statuto della “Società Amici del pensiero” è stato redatto da Giacomo B. Contri, che rinuncia universalmente ai diritti sulla proprietà del testo.

### ART. 2 - "STUDIUM CARTELLO"

L'Associazione denominata "Studium Cartello" è senza fini di lucro. Essa ha sede in Milano.

#### ART. 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

#### ART. 4 -SCOPO

Scopo dell'Associazione è il sostegno di ogni iniziativa promossa dalla "Società Amici del pensiero" con ogni utile mezzo - ricerca, cura, insegnamento, formazione anche professionale, consulenze, pubblicazioni, collaborazioni, convegni, ecc. – della triplice Norma fondamentale della "Società. Amici del Pensiero" stessa: 1. amicizia, 2 non ostilità e 3. non indifferenza per il pensiero.

#### ART. 5 - ATTIVITA'

Le attività servite dall'Associazione sono quelle di cui all' Art. 4 e ogni altra che - a giudizio del Consiglio - sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo. Potranno effettuarsi tramite ogni tipo di operazione, con l'esclusione sempre e comunque di quelle che - per loro natura intento o dimensione - conferiscano all'Associazione carattere speculativo o commerciale. In particolare ogni attività di contenuto patrimoniale sarà rigorosamente vincolata al soddisfacimento del fabbisogno derivante dal perseguimento dello scopo associativo.

Le attività e le iniziative dell'Associazione saranno promosse a titolo di "Società Amici del Pensiero" con la menzione "Associazione Studium Cartello" o semplicemente "Studium Cartello".

Il Consiglio approva iniziative promosse da singoli Soci e soggetti terzi, decidendo di volta in volta in ordine all'impegno dell'Associazione ed alla gestione funzioni di segreteria e tesoreria eventualmente occorrenti.

Il Consiglio può inoltre approvare iniziative di Soci e soggetti terzi che non necessitano di impegno organizzativo ed economico da parte dell'Associazione, decidendo di volta in volta il titolo di partecipazione a tali iniziative.

#### ART. 6 – SOCI

All'Associazione possono partecipare tutte le persone fisiche e gli enti giuridici e morali che condividono lo scopo sociale di cui agli Artt. 1 e 4, e siano ammessi con delibera insindacabile del Consiglio.

Ciò posto, nell'Associazione si distinguono tre specie di Soci della Società Amici del pensiero”:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Uditori
- c) Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che presentano domanda di associazione corredata da copia del presente Statuto definito dal suo Preambolo sottoscritta per accettazione, si impegnano a seguire le direttive dell'Associazione e sono accettati con tale qualifica con delibera del Consiglio. La qualifica di Socio Ordinario è attribuita per 3 (tre) anni e si intende tacitamente rinnovata per periodi successivi di ugual durata, salvo diversa deliberazione del Consiglio. In tema di accettazione della domanda e di rinnovo del vincolo associativo, il Consiglio decide liberamente e senza obbligo di motivazione. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio.

Sono Soci Uditori coloro che vogliono introdursi alla Norma fondamentale che fonda e motiva il presente Statuto in qualità di amatori, o cultori della materia, o sostenitori, ed assumono l'impegno di partecipare all'attività predisposta dell'Associazione per un periodo di tempo predeterminato. La qualifica di Socio Uditore è accordata su domanda dal Consiglio, che decide liberamente e senza obbligo di motivazione. La qualifica di Socio Uditore è attribuita per una durata non superiore all'anno sociale ed è rinnovabile, senza limiti quanto al numero di rinnovi. La qualifica di Socio Uditore, connotata dalla prestabilita temporaneità dell'adesione, non è di per se stessa propedeutica alla qualifica di Socio Ordinario e, qualunque sia il tempo trascorso in tale posizione, non costituisce titolo per pretendere l'iscrizione all'Associazione quale Socio Ordinario. I Soci Uditori non hanno diritto di voto e non possono essere eletti negli Organi Statutari. L'iscrizione all'Associazione implica per i Soci Uditori l'accettazione del presente Statuto. I Soci Uditori sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura per loro stabilita dal Consiglio.

Sono Soci Onorari le personalità singole, gli enti culturali e sociali, i centri di ricerca che contribuiscono con modalità diverse al perseguimento dello scopo associativo. La qualifica di Socio Onorario è attribuita e revocata dal Consiglio con decisione insindacabile. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative e non hanno diritto di voto, né possono essere eletti negli Organi Statutari.

#### ART. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio e devono essere versate nei termini e nei modi da questo stabiliti per tutti i Soci tenuti a tale adempimento. Le quote associative sono intrasmissibili a qualsivoglia titolo e non sono rivalutabili.

#### ART. 8 - SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dei singoli Soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Il Socio può recedere dal rapporto associativo in qualunque momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni nel frattempo eventualmente assunte, dandone comunicazione scritta al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

E' considerato decaduto il Socio che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa nei modi e termini stabiliti, e il Socio Ordinario al quale non sia stato accordato il rinnovo del vincolo associativo.

Per i Soci Uditori lo scioglimento del rapporto associativo si verifica automaticamente, senza necessità di formalità alcuna, allo scadere del periodo per ciascuno predeterminato, e comunque al termine dell'anno sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio nei confronti dei Soci:

- a) che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o di regolamenti, ovvero alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Statutari,
- c) che in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione e fomentino in seno ad essa disordini o dissidi.

In caso di morte, sarà messo a disposizione dei legittimi eredi del Socio deceduto il rateo residuo dell'annualità in corso.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione; modifica essenziale dell'oggetto d'attività; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione precludono l'esercizio di qualsivoglia pretesa sul patrimonio dell'Associazione e non comportano la restituzione neppure parziale delle quote e dei contributi associativi sino ad allora versati.

Il Presidente non può essere escluso dall'Associazione, se per non per gravissimi e comprovati motivi, quali a titolo esemplificativo, condanne penali definitive per reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione, o altri fatti di analoga gravità.

#### ART. 9 - ORGANI STATUTARI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio
- c) l'Esecutivo
- d) l'Assemblea dei Soci
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Provvede agli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Al Presidente spettano quindi in via esemplificativa, e senza pregiudizio per quanto qui non compreso, i poteri di: acquisire e vendere cose mobili in genere, aprire conti correnti, emettere e girare assegni su conti correnti dell'Associazione, fare ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, esigere e cedere crediti, riscuotere somme, mandati, vaglia, assegni e titoli di qualunque specie, emessi da enti pubblici e privati in genere, riscuotere contributi concessi, girare per l'incasso effetti cambiari, fare operazioni su conti correnti postali e postagiri, rilasciare quietanze e scarichi, rappresentare l'Associazione in tutte le operazioni inerenti alla spedizione, svincolo e ritiro di merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate e assicurate, proporre istanze, ricorsi, intimare precetti, assumere e licenziare dipendenti, sottoscrivere e firmare contratti in genere nei limiti della ordinaria amministrazione e compiere, anche se qui non specificato, quanti altri atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente inoltre:

- a) convoca il Consiglio e l'Esecutivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dagli Organi Statutari;
- c) vigila sul buon andamento dell'Associazione;

d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora lo ritenga necessario, previa deliberazione del Consiglio.

Il Presidente può conferire procure speciali e deleghe per atti rientranti nei propri poteri.

E' facoltà del Presidente proporre la nomina del Segretario-Tesoriere dell'Associazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Il Segretario-Tesoriere, se nominato, riferisce al Presidente e all'Esecutivo.

Al Presidente non è dovuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

#### ART. 11 – Il PRESIDENTE: NOMINA E DURATA IN CARICA

Il Presidente indicato nell'atto costitutivo è nominato a tempo indeterminato e ha facoltà di nominare il proprio successore, che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. In caso di morte o impedimento, in assenza di un successore designato, l'elezione del Presidente compete al Consiglio. Il Presidente eletto dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio elegge il Presidente con voto palese fra i Soci Ordinari. In prima votazione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e nelle votazioni successive la maggioranza assoluta della metà più uno degli aventi diritto al voto. Non è ammesso il voto per delega. Nelle more dell'elezione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro del Consiglio più anziano per età.

#### ART. 12 - IL CONSIGLIO

Al Consiglio compete dare attuazione allo scopo associativo di cui all'Art. 4 amministrando la Norma fondamentale nello stesso richiamata.

Il Consiglio delibera sulle attività dell'Associazione, con riguardo al fatto che l'iniziativa ordinaria è dei singoli ed è soggetta alla sola disciplina della norma fondamentale, che investe anche la questione della pertinenza o meno delle singole espressioni.

Al Consiglio compete l'approvazione, su proposta del Presidente, dei regolamenti dell'Associazione e degli atti di straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e senza pregiudizio per quanto non espressamente indicato, l'acquisizione e la vendita di beni immobili, l'accettazione di eredità, donazioni e lasciti. Il Consiglio è inoltre tenuto a pronunciarsi su tutti gli atti che il Presidente ritenga di sottoporli.

Il Consiglio è inoltre competente a decidere sulle materie ad esso riservate ai sensi degli Artt. 6 – Soci, 7 – Quote associative, 8 – Scioglimento del rapporto associativo, 11 – Il Presidente: nomina e durata in carica, del presente Statuto.

Il Consiglio è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri Soci Ordinari, compreso il Presidente.

La composizione del Consiglio è proposta dal Presidente e ratificata dall'Assemblea dei Soci con voto palese. In prima convocazione è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza semplice.

La perdita della qualifica di Socio Ordinario comporta automaticamente la decadenza dal Consiglio.

In caso di successive dimissioni o revoca di Consiglieri, si farà luogo alla cooptazione da parte del Presidente di concerto con gli altri membri del Consiglio. I membri cooptati saranno sottoposti a ratifica nel corso della prima Assemblea utile e rimangono incaricati sino alla naturale scadenza del Consiglio.

La temporanea mancanza di componenti del Consiglio non ne impedisce la piena attività finché sono in carica almeno 3 (tre) membri.

Il Consiglio rimane in carica 6 (sei) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma solo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

#### ART. 13 – IL CONSIGLIO: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque, in via ordinaria, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine alla proposta di bilancio e alle quote associative.

Per la validità delle deliberazioni, quando non diversamente disposto dal presente Statuto, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni del Consiglio non è ammesso il voto per delega e vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile espresso esclusivamente in forma palese. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale sintetico a cura di un membro del Consiglio stesso designato dal Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente anche per via telematica, di norma con preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali consecutivi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, da un membro da questi delegato.

E' facoltà del Consiglio promuovere, su iniziativa del Presidente, anche mediante sedute aperte non soggette a formalità in ordine alla loro convocazione e verbalizzazione, libere occasioni di conversazione con i Soci sui temi, le idee e le iniziative di interesse dell'Associazione.

#### ART. 14 – L'ESECUTIVO

L'Esecutivo coadiuva e assiste il Presidente nella gestione ordinaria dell'Associazione e nell'espletamento dei relativi atti e pertanto, in via meramente esemplificativa, nell'adempimento degli obblighi statutari, amministrativi, fiscali e contrattuali secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e nei limiti del bilancio approvato per ciascuna annualità; nella stipula e nella risoluzione dei contratti nei limiti dell'ordinaria amministrazione; nel dare attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; nella predisposizione delle proposte di bilancio da sottoporre al Consiglio.

Pur potendo coincidere, nelle medesime persone, membri dell'Esecutivo e membri del Consiglio, i primi non siedono nel Consiglio a titolo di Esecutivo bensì di Consiglieri.

L'Esecutivo riferisce al Consiglio e collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, eseguendone le prescrizioni per gli ambiti di competenza.

L'Esecutivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri Soci Ordinari, compreso il Presidente. I suoi membri sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.

L'Esecutivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per ulteriori mandati.

In caso di successive dimissioni o revoca di componenti dell'Esecutivo, si farà luogo alla cooptazione da parte del Presidente, di concerto con il Consiglio.

L'Esecutivo si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. E' convocato e presieduto dal Presidente ed alle sedute partecipa, senza diritto di voto se non già membro dell'Esecutivo stesso, il Segretario/Tesoriere. Le determinazioni dell'Esecutivo sono assunte in forma palese e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Esecutivo, ma solo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

#### ART. 15 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari. Hanno diritto di intervenire a pieno titolo all'Assemblea tutti i Soci Ordinari che risultino in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione. Possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Soci Onorari.

I Soci Ordinari possono farsi rappresentare con delega solo da altri Soci Ordinari. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente ed è da questi presieduta. La convocazione dell'Assemblea è effettuata secondo modalità liberamente decise dal Presidente purché in forma scritta (in via esemplificativa e non esclusiva: a mezzo di lettera ordinaria, telefax, posta elettronica, telegramma), con comunicazione da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria per l'approvazione dei bilanci e per la ratifica della composizione del Consiglio proposta dal Presidente.

Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci Ordinari aventi titolo ad intervenire. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le delibere riguardanti tali oggetti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Ordinari presenti all'Assemblea.

Per le deliberazioni dell'Assemblea vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

#### ART. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente, sentito il Consiglio, può proporre all'Assemblea la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti con il compito di vigilare sulla corretta gestione amministrativa dell'Associazione. In sede di nomina, l'Assemblea stabilisce il mandato da attribuire al Collegio e le sue modalità operative, nonché l'eventuale compenso da attribuire ai suoi membri.

I Revisori dei Conti possono essere scelti tra i Soci o fra persone esterne all'Associazione, purché in possesso delle competenze necessarie per svolgere il compito loro affidato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rinominabili.

I componenti del Collegio dei Revisori possono essere per gravi motivi o giusta causa revocati e sostituiti dal Presidente di concerto con il Consiglio. Il Componente subentrante è sottoposto a ratifica nella prima Assemblea utile e dura in carica sino alla naturale scadenza del Collegio.

#### ART. 17 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) da beni mobili o immobili, che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzate che, previa delibera del Consiglio, potranno essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### ART. 18 – RENDITE E RISORSE

Per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 4, l'Associazione disporrà di entrate che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- da ulteriori elargizioni dei Soci o di terzi, nonché da liberalità, legati, eredità, erogazioni di qualsiasi specie o natura;
- da eventuali avanzi della gestione annuale e da eventuali sopravvenienze attive;
- da ogni altro bene, mobile od immobile, liquidità, etc., pervenuti da enti pubblici e/o soggetti privati non espressamente destinati al patrimonio;
- da proventi di varia natura, ivi compresi i ricavi derivanti dalla locazione di mobili od immobili o dalla loro vendita, ove detti frutti non siano vincolati al patrimonio indisponibile;

- da ogni altro incasso, rinvenienza o provento derivante dalle attività della Fondazione, anche se svolte congiuntamente ad altri soggetti;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario vada dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno. E' facoltà dell'Associazione promuovere e tenere iniziative a cavallo di due esercizi finanziari, in un arco temporale usualmente indicato come anno sociale, regolando in tal caso le partite contabili per esercizio di competenza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

L'Esecutivo predispone la proposta di bilancio economico di previsione e di bilancio consuntivo. La proposta di bilancio economico di previsione dell'esercizio è sottoposta all'approvazione del Consiglio entro il mese di febbraio. La proposta di bilancio consuntivo è sottoposta al Consiglio per l'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre entità non lucrative che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ART. 20 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale, su proposta del Presidente, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto disposto in materia dalla normativa vigente per gli enti non commerciali.

#### ART. 21 – NORME FINALI

Con l'approvazione del presente Statuto si intende ad ogni effetto decaduta ogni precedente norma statutaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi che disciplinano le organizzazioni non lucrative.

Imposte e spese del presente atto, e quelle annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In via di prima applicazione del suesteso Statuto, di seguito semplicemente Statuto, si applicano le seguenti disposizioni:

### ART. 1 – SOCI

Per l'anno in corso, il titolo di Socio Ordinario è riconosciuto ai Soci già iscritti negli atti dell'Associazione con le decadute qualifiche di Socio Collaboratore Ordinario, Socio Collaboratore Responsabile e Socio Collaboratore Volontario, purché in regola con il versamento della quota associativa. Il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario per il triennio successivo è subordinato all'accettazione da parte del Consiglio di apposita domanda corredata da copia dello Statuto sottoscritto per accettazione.

### ART. 2 – CONSIGLIO

Il Consiglio di partenza è composto dai membri del decaduto Consiglio Direttivo.  
Presidente: Giacomo B. Contri. Consiglieri: Alessandro Alemani, Maria Antonietta Aliverti, Carlo Ballerio, Alberto Colombo, Raffaella Colombo, Maria Delia Contri, Glauco Maria Genga, Verenna Ferrarini, Maria Gabriella Pediconi.  
Il Consiglio rimane in carica per un triennio, al termine del quale dovrà essere rinnovato secondo le modalità stabilite dall'Art. 12 dello Statuto.

### ART. 3 – ESECUTIVO

L'Esecutivo sarà nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, nel corso della prima seduta utile.

Lo Statuto e le Disposizioni Transitorie sono state approvate dall'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria in data .....